

Messaggio municipale 1/2013 accompagnante la revisione generale dello statuto del Consorzio Casa anziani Medio Vedeggio «Stella Maris»

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,


con il presente Messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio «Stella Maris», interamente rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sul consorzio dei comuni (LCCom).

1. Premessa

La necessità di procedere ad una revisione dello statuto consortile è la conseguenza dell'adozione da parte del Gran Consiglio e successiva entrata in vigore, decretata dal Consiglio di Stato, della nuova LCCom, che sostituisce l'attuale legge del 21.02.1974 e cambia radicalmente il funzionamento e l'organizzazione dei Consorzi di Comuni.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione degli enti locali, la procedura di adeguamento dei Consorzi avrebbe dovuto, in linea di principio, essere conclusa entro l'inizio della legislatura 2012-2016 permettendo così di poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme. Tuttavia, a seguito di un ricorso da parte di un privato al Tribunale federale, respinto da quest'ultimo in data 7 aprile 2011, i tempi sono stati procrastinati.

Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutto l'iter procedurale necessario che prevede:



2. Il nuovo Statuto consortile

Esaminati i contenuti della nuova LCCom la Delegazione è giunta al convincimento che l'entità delle modifiche fosse tale da non giustificare una revisione parziale ma che occorresse procedere alla sostituzione completa dello Statuto esistente adattando il modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali allo statuto originario. Il documento in esame è già stato sottoposto alla Sezione degli Enti Locali per un preavviso di massima.

Lo Statuto con il relativo messaggio è stato quindi trasmesso alla Commissione della gestione del Consiglio consortile, come pure ai Comuni consorziati affinché lo sottopongano per approvazione ai propri Consigli comunali.

Va qui sottolineato come purtroppo, nella fase di elaborazione del progetto di nuovo Statuto, la Delegazione consortile non abbia ritenuto opportuno coinvolgere i Municipi dei Comuni consorziati per raccogliere le loro eventuali suggestioni in proposito. Se ciò fosse avvenuto, tenuto conto anche del fatto che è in fase di elaborazione un progetto delicato, complesso ed assai oneroso dal profilo finanziario quale quello dell'ampliamento della casa esistente – per un investimento loro che va quantificato in ca. una quindicina di milioni di franchi – sarebbe forse stato possibile affrontare con altra modalità le divergenze d'opinione che si sono poi manifestate e che hanno comportato una laboriosa e – per certi versi inopportuna – trattativa fra i Municipi dei Comuni consorziati. Situazione che – non può essere nascosto – potrebbe portare a tempi lunghi nell'adozione del nuovo Statuto e certamente comporterà conseguenza anche sullo sviluppo del progetto di ampliamento della casa.

Nella fase di esame del nuovo Statuto il nostro Municipio - unitamente a quello di Cadempino - ha ritenuto opportuno proporre alcuni emendamenti, in particolare per quanto riguarda la chiave di riparto delle spese. La chiave proposta dalla Delegazione si basa infatti per il 50% sulla popolazione residente e per il 50% sull'indice di forza finanziaria (IFF) moltiplicato per la popolazione residente. L'IFF è un indice calcolato unicamente sulla forza finanziaria di un Comune, senza tenere in considerazione gli oneri derivanti al Comune da questo indice (ad es. il contributo al fondo di perequazione finanziaria). Il risultato dell'applicazione di questa chiave sarebbe che i Comuni di Manno e Cadempino, con il 23.7 % della popolazione complessiva del comprensorio consortile, finanzierebbero il 40.1 % del totale dei costi (in particolare di quelli per ammortamenti e oneri passivi relativi all'investimento).

I due Municipi hanno quindi proposto agli altri Comuni consorziati una modifica della chiave di riparto, introducendo la quota di partecipazione prevista dalla Legge sulla perequazione finanziaria (art. 12) al posto dell'IFF. Tale quota viene calcolata utilizzando il fattore di partecipazione stabilito dall'art. 12 LPI ed è applicabile per la determinazione della partecipazione dei Comuni a spese cantonali ripartite secondo la forza finanziaria: una fattispecie del tutto paragonabile a quella applicabile per la partecipazione finanziaria dei Comuni ai costi di un Consorzio.. Applicando tale formulazione si tiene conto della forza finanziaria "netta" dei Comuni, dopo il versamento dei contributi ordinari di perequazione (contributo di livellamento). In altre parole, il principio della modulazione della partecipazione dei Comuni consorziati secondo la forza finanziaria rimane confermata, ma viene calcolata secondo una modalità più corretta e coerente con le disposizioni cantonali, evitando peraltro un ingiustificato e ingiusto "doppio" onere a carico dei comuni finanziariamente più forti. Nel corso degli ultimi mesi ci sono state diverse riunioni tra i rappresentanti dei Comuni per cercare di trovare una soluzione condivisa, purtroppo conclusasi senza esito.

Al momento attuale la proposta di emendamento riportata nell'Allegato 1 e che viene sottoposta per approvazione è stata accolta oltre che dal nostro Municipio, anche da quelli di Alto Malcantone, Cadempino e Lamone, come pure dalla maggioranza della Commissione della gestione del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni di Gravesano e Torricella-Taverne non hanno aderito alla proposta e sottoporranno ai loro legislativi lo statuto presentato dalla Delegazione con degli emendamenti puntuali. Il Consiglio comunale di Bedano ha per contro addirittura già approvato lo statuto senza attendere l'esito delle trattative e aggiungendo un emendamento che non solo penalizza i Comuni dal profilo finanziario, ma ne riduce pure il peso per quanto

riguarda la ripartizione dei voti nel Consiglio consortile.

Nel merito dello Statuto in esame segnaliamo che ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione degli Enti Locali e le riflessioni più importanti riguardano le seguenti nuove tematiche:

- a) competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 10);
- b) diritto di voto dei consiglieri consortili (art. 13);
- c) composizione Delegazione consortile (art. 17);
- d) finanziamento (art. 27, 28, 29).

Competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 10)

Secondo l'art. 17 cpv 3 LCom è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lett. c), di opere consortili (lett. e), di beni consortili (lett. f), di procedure giudiziarie (lett. h) e per le competenze residue (lett. i).

Tenuto conto dell'esigenza di disporre di un adeguato grado di flessibilità nella gestione ordinaria di un istituto con un volume di spese correnti pari a circa 7 milioni di franchi annui e per rapporto alla situazione attualmente vigente, vengono proposti:

- fr. 25'000.00 per oggetto e
- fr. 80'000.00 quale limite massimo complessivo annuo.

Diritto di voto (art. 13)

Per legge è attribuito un solo delegato per comune il quale esercita un numero di voti in proporzione alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria: di conseguenza il Consiglio consortile sarà composto di soli 7 membri.

La proposta della Delegazione prevede di correggere il "peso della popolazione" con riferimento anche al criterio della forza finanziaria: criterio ritenuto più coerente ed adeguato alla chiave di riparto degli impegni finanziari di ogni comune che pure contempla il fattore di solidarietà dato dall'indice di forza finanziaria.

L'attribuzione dei voti è ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali. La base di calcolo sono i dati pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica relativi all'anno precedente l'elezione.

Considerando gli ultimi dati pubblicati, secondo la proposta della Delegazione i voti sarebbero così ripartiti:

| | Abitanti 31.12.11 | Voto in proporz. abitanti | Voto in proporz. abitanti | I. Forza finanz. 2011- 2012 | Abitanti per IFF | Metà abitanti | Metà abitanti * IFF | Totale voti | Totale voti | Diffe- renza |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Alto Malcantone | 1'323 | 116.6152 | 117 | 71.79 | 94978.17 | 58.3076 | 27.1001 | 85.4078 | 85 | -32 |
| Bedano | 1'471 | 129.6606 | 128 | 101.42 | 149188.8 | 64.8303 | 42.5681 | 107.3984 | 107 | -21 |
| Cadempino | 1'446 | 127.4570 | 128 | 383.29 | 554237.3 | 63.7285 | 158.1407 | 221.8692 | 222 | 94 |
| Gravesano | 1'149 | 101.2781 | 105 | 96.79 | 111211.7 | 50.6390 | 31.7321 | 82.3711 | 82 | -23 |
| Lamone | 1'676 | 147.7303 | 147 | 83.54 | 140013 | 73.8651 | 39.9500 | 113.8151 | 114 | -33 |
| Manno | 1'246 | 109.8281 | 110 | 362.49 | 451662.5 | 54.9141 | 128.8730 | 183.7871 | 184 | 74 |
| Torricella-Taverne | 3'034 | 267.4306 | 264 | 82.75 | 251063.5 | 133.7153 | 71.6360 | 205.3513 | 205 | -59 |
| TOTALE | 11'345 | 999.9999 | 1000 | 1'182.07 | 1752355 | 500.0000 | 500.0000 | 1'000.0000 | 999 | -1 |

L'emendamento che sottoponiamo per approvazione prevede invece di ripartire il numero dei voti unicamente in base alla popolazione residente. Per il Comune di Alto Malcantone la proposta prevede di computare la sua popolazione nella misura di 2/3. Ciò è motivato dal fatto che originariamente solo l'ex Comune di Arosio faceva parte del Consorzio casa anziani Stella Maris di Bedano, mentre gli altri Comuni ora aggregati facevano capo alla casa per anziani Malcantonese di Castelrotto, con la quale era stata sottoscritta una convenzione tuttora valida. Anche dopo l'aggregazione, il nuovo Comune di Alto Malcantone di fatto fa capo a due case per anziani e quindi si giustifica l'introduzione di questa ponderazione.

Considerando gli ultimi dati pubblicati, secondo la proposta di emendamento i voti sarebbero così ripartiti:

| | Abitanti 31.12.11 | Voto in proporz. abitanti | Totale voti proposta emendamento | Totale voti proposta Delegazione | Differenza |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|------------|
| Alto Malcantone | 882 | 80.89 | 81 | 85 | -4 |
| Bedano | 1'471 | 134.90 | 135 | 107 | 28 |
| Cadempino | 1'446 | 132.61 | 133 | 222 | -89 |
| Gravesano | 1'149 | 105.37 | 105 | 82 | 23 |
| Lamone | 1'676 | 153.71 | 154 | 114 | 40 |
| Manno | 1'246 | 114.27 | 114 | 184 | -70 |
| Torricella-Taverne | 3'034 | 278.25 | 278 | 205 | 73 |
| TOTALE | 11'345 | 1000.00 | 1000 | 999 | 1 |

Delegazione consortile – composizione (art. 17)

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Tenuto conto dell'entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, **ossia 5 membri**.

La proposta di emendamento prevede l'inserimento di un ulteriore capoverso con lo scopo di fornire dei criteri che permettano di nominare una Delegazione consortile in cui sia garantita rappresentatività delle sensibilità locali e competenza professionale necessaria per la gestione di una struttura complessa e importante dal profilo sociale ed economico.

Finanziamento (art. 27, 28 e 29)

La chiave di riparto delle spese di gestione e degli investimenti proposta dalla Delegazione corrisponde a quella già definita nello statuto iniziale del 1986. La Delegazione consortile ritiene che non ci siano motivi per proporre altre modalità di riparto.

Inoltre la Delegazione, tenuto conto della successiva modifica legislativa del 12 marzo 2012 della LCCom, ritiene di mantenere il consolidamento degli investimenti presso il Consorzio e di non ripartirlo ai Comuni. Ciò permette una ripartizione dei costi più fedele all'evoluzione di ciascun Comune in termini di utilizzo delle infrastrutture ed i Comuni, con la nuova legge, hanno mezzi più efficaci per intervenire nella gestione consortile e controllarla.

Gli oneri sono stati suddivisi in due gruppi:

a) costi di gestione

L'eventuale addebito al Consorzio del disavanzo restante dopo il riconoscimento del contributo globale cantonale d'esercizio sarà suddiviso sui Comuni consorziati secondo la chiave di riparto stabilita

dall'art. 28, ossia il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria ed il 50% proporzionalmente al domicilio degli ospiti, in funzione delle giornate di presenza.

b) costi di investimento

I costi (interessi ed ammortamento) per gli investimenti (opere di costruzione, spese con carattere di investimento, compresi per esempio gli acquisti di macchinari, stabili ed infrastrutture non previsti dal contratto di prestazione), sono finanziati dalle quote di partecipazione dei Comuni consorziati agli investimenti che sono incassate dal Consorzio annualmente dopo approvazione dei consuntivi secondo la chiave di riparto dell'art. 29, ossia:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti;
- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la forza finanziaria

La proposta di emendamento conferma l'impostazione concettuale proposta dalla Delegazione consortile, precisando però la modalità di calcolo della quota del 50 % legata alla forza finanziaria. Tale quota viene calcolata utilizzando il fattore di partecipazione stabilito dall'art. 12 LPI (applicabile per le partecipazioni dei Comuni a spese cantonali ripartite secondo la forza finanziaria). Così facendo si tiene conto della forza finanziaria "netta" dei Comuni, dopo il versamento dei contributi ordinari di perequazione (contributo di livellamento).

La tabella seguente mostra le differenze tra la proposta della Delegazione e quella dell'emendamento.

| | Proposta Delegazione | | | | Proposta emendamento | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| | Abitanti 31.12.11 | IFF 2013- 2014 | Abitanti per IFF | Partecip. finanziaria 50% abitanti 50% IFF | Abitanti 31.12.11 | Quota partecip. | Abitanti per quota partecip. | Partecip. finanziaria 50% abitanti 50% quota partecip. |
| Alto Malcantone | 1'323 | 70.19 | 92861 | 8.58% | 882 | 37 | 32634 | 6.86% |
| Bedano | 1'471 | 95.85 | 140995 | 10.65% | 1'471 | 54 | 79434 | 13.60% |
| Cadempino | 1'446 | 357.55 | 517017 | 21.65% | 1'446 | 70 | 101220 | 15.37% |
| Gravesano | 1'149 | 96.63 | 111028 | 8.35% | 1'149 | 54 | 62046 | 10.62% |
| Lamone | 1'676 | 83.48 | 139912 | 11.52% | 1'676 | 46 | 77096 | 14.34% |
| Manno | 1'246 | 350.66 | 436922 | 18.40% | 1'246 | 70 | 87220 | 13.24% |
| Torricella-Taverne | 3'034 | 83.40 | 253036 | 20.85% | 3'034 | 46 | 139564 | 25.96% |
| TOTALE | 11'345 | | 1691772 | 100.00% | 10'904 | | 579214 | 100.00% |

Con la variante proposta dalla Delegazione consortile, su un ipotesi di un investimento complessivo di 13 milioni per l'ampliamento e la ristrutturazione della casa per anziani, la quota parte a carico del nostro Comune ammonterebbe a fr. 2'392'000, mentre con la proposta di emendamento ammonterebbe a fr. 1'721'200.

3. Il seguito della procedura

La procedura stabilita dalla Sezione degli enti locali per l'adeguamento delle disposizioni statutarie per i consorzi esistenti prevede quanto segue:

- 1) Preavviso del Consiglio consortile all'attenzione dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni

- consorziate;
- 2) approvazione del nuovo statuto da parte dei Consigli comunali e designazione del rappresentante e del supplente nel Consiglio consortile;
 - 3) trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al Consiglio di Stato per ratifica;
 - 4) entrata in vigore del nuovo Statuto a seguito della ratifica del Consiglio di Stato;
 - 5) seduta costitutiva del nuovo Consiglio consortile per la legislatura 2013 – 2016.

Tenuto conto che non è stato possibile sottoporre per approvazione una versione unica e concordata dei nuovi statuti e che di conseguenza saranno approvate più versioni differenti degli statuti, la Sezione enti locali del Dipartimento delle Istituzioni provvederà ad approvare una versione degli statuti sulla base delle risultanze che saranno emerse nei diversi Consigli comunali.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler deliberare:

1. è approvato lo Statuto del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio «Stalla Maris» Bedano con gli emendamenti proposti dal Municipio relativi agli articoli 13, 17, 28 e 29;
2. lo Statuto in vigore, ratificato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1987, 9 novembre 1989, 18 luglio 1996 e 30 gennaio 2006 è abrogato;
3. il nuovo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione del Dipartimento cantonale delle Istituzioni;
4. Quale rappresentante è designato Marco Schertenleib e quale supplente è designato Roberto Ferroni.

PER IL MUNICIPIO

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Il Sindaco |  | Il Segretario |
| Fabio Giacomazzi | | Paolo Vezzoli |

Manno, 26 marzo 2013
 Risoluzione n. 186/25.3.2013

Per esame e rapporto

| Commissione | | |
|-------------|----------|-----------|
| Gestione | Edilizia | Petizioni |
| | | X |

Allegati:

- Allegato 1: proposte di emendamento
- Allegato 2: proposta di nuovo statuto della Delegazione consortile
- Allegato 3: statuto attualmente in vigore

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI EMENDAMENTO - STATUTO CONSORZIO CASA ANZIANI STELLA MARIS

Proposta Delegazione

Art. 13 – Diritto di voto

¹ I voti da attribuire ai Comuni – 50% proporzionalmente alla popolazione e 50% proporzionalmente al numero di abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria – di principio sono 1000, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 13 – Diritto di voto

¹ I voti da attribuire ai Comuni sono 1000, da ripartire **proporzionalmente alla popolazione**, riservato quanto segue:

- a) **la popolazione del Comune di Alto Malcantone viene computata nella misura di 2/3;**
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- d) in caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

COMMENTO

La proposta di modifica è intesa quale segnale di apertura e compromesso nei confronti dei Comuni di Taverne Torricella e Bedano, che avevano manifestato la loro contrarietà a questa modifica dello Statuto.

La riduzione di 1/3 della popolazione di Alto Malcantone segue l'analoga riduzione proposta per il riparto delle spese di gestione e d'investimento.

Proposta Delegazione

Art. 17 – (Delegazione consortile) Composizione

- ¹ La delegazione consortile si compone di 5 membri.
- ² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 17 – (Delegazione consortile) Composizione

- ¹ La delegazione consortile si compone di 5 membri.
- ² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.
- ³ Allo scopo di favorire una equa rappresentanza di tutti i Comuni consorziati ed un funzionamento efficiente del Consorzio è auspicata una rotazione quadriennale delle cariche in Delegazione consortile che tenga conto del domicilio di membri della Delegazione e l'adozione di criteri di scelta dei membri della Delegazione orientati alle competenze ed alle conoscenze professionali specifiche necessarie per la gestione del Consorzio.

COMMENTO

La proposta di modifica è intesa a fornire dei criteri che permettano di nominare una Delegazione consortile in cui sia garantita rappresentatività delle sensibilità locali e competenza professionale necessaria per la gestione di una struttura complessa e importante dal profilo sociale ed economico.

Proposta Delegazione

Art. 28 – Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati dei disavanzi delle spese di gestione corrente vengono assunte dai Comuni consorziati secondo la seguente chiave di riparto determinata al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria;
- 50 % proporzionalmente al domicilio degli ospiti, in funzione delle giornate di soggiorno.

² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre, le giornate di presenza e la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dell'anno di riferimento.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 28 – Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati dei disavanzi delle spese di gestione corrente vengono assunte dai Comuni consorziati secondo la seguente chiave di riparto determinata al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la quota di partecipazione determinata secondo l'art. 12 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e valida per l'anno corrente;
- 50 % proporzionalmente al domicilio degli ospiti, in funzione delle giornate di soggiorno.

² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre (la popolazione del Comune di Alto Malcantone viene computata nella misura di 2/3), le giornate di presenza e la quota di partecipazione dell'anno di riferimento.

COMMENTO

La proposta conferma l'impostazione concettuale proposta dalla Delegazione consortile, precisando però la modalità di calcolo della quota del 50 % legata alla forza finanziaria. Tale quota viene calcolata utilizzando il fattore di partecipazione stabilito dall'art. 12 LPI (applicabile per le partecipazioni dei Comuni a spese cantonali ripartite secondo la forza finanziaria).

Così facendo si tiene conto della forza finanziaria "netta" dei Comuni, dopo il versamento dei contributi ordinari di perequazione (contributo di livellamento).

Proposta Delegazione

Art. 29 – Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati agli investimenti (interessi ed ammortamenti) sono incassate dal Consorzio annualmente dopo approvazione dei consuntivi e sono stabilite come segue:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti;
- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria.

² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre e la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dell'anno di riferimento.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 29 – Quote di opartecipazione dei comuni agli investimenti

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati agli investimenti (interessi ed ammortamenti) sono incassate dal Consorzio annualmente dopo approvazione dei consuntivi e sono stabilite come segue:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti;
- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la quota di partecipazione determinata secondo l'art. 12 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale valida per l'anno corrente.

² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre (la popolazione del Comune di Alto Malcantone viene computata nella misura di 2/3) e la quota di partecipazione dell'anno di riferimento.

COMMENTO

La proposta conferma l'impostazione concettuale proposta dalla Delegazione consortile, precisando però la modalità di calcolo della quota del 50 % legata alla forza finanziaria. Tale quota viene calcolata utilizzando il fattore di partecipazione stabilito dall'art. 12 LPI (applicabile per le partecipazioni dei Comuni a spese cantonali ripartite secondo la forza finanziaria).

Così facendo si tiene conto della forza finanziaria "netta" dei Comuni, dopo il versamento dei contributi ordinari di perequazione (contributo di livellamento).

LEGGE SULLA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE

Art. 12 – Partecipazione dei comuni

Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all'art. 10 della presente legge sono calcolate in base alla seguente tabella:

| forza finanziaria | partecipazione |
|---------------------------|-----------------------|
| fino a 30 punti | 10% |
| ogni punto e mezzo in più | 1% in più |
| dal 120 punti in avanti | 70% |

Il dato percentuale viene calcolato a ritmo biennale dalla Sezione degli enti locali unitamente all'indice di forza finanziaria e viene pubblicato sul FU (ultima pubblicazione per il biennio 2013/2014 sul FU n. 82/2012 del 12.10.2012).

STATUTO
del
Consorzio Casa per Anziani
Medio Vedeggio

Nuovo statuto a seguito della revisione LCom 2011

PROPOSTO DALLA DELEGAZIONE

Comuni di

Alto Malcantone Bedano Cadempino Gravesano

Lamone Manno Torricella-Taverne

CAPO I. GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

¹ Con la denominazione di Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio è costituito volontariamente, tra i Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno e Torricella-Taverne, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom); della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz) e della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria).

² I termini utilizzati nel presente statuto si intendono al femminile e maschile.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di facilitare e conseguire con forze e mezzi comuni la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una casa per anziani ai sensi della LANz, ritenuta rispondente ai bisogni della regione cui gli anziani appartengono. Del ricovero beneficeranno prioritariamente le persone anziane domiciliate e subordinatamente quelle attinenti dei Comuni consorziati.

Art. 3 Competenze comunali delegate

Il Consorzio è competente:

- a) a costruire una casa per anziani
- b) a gestire ed amministrare la stessa.

Art. 4 Comprensorio e sede

Il comprensorio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni interessati. La sede del Consorzio è Bedano.

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

1. Consiglio consortile

Art. 7 Composizione ed elezione

¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

³ È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 8 Competenze

¹ Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

² In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e Vicepresidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

³ Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h), i) sino ad un importo massimo per oggetto di fr. 25'000.-, per un limite annuo massimo di fr. 80'000.-.

Art. 11 Funzionamento

¹ Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

² Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

³ Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi

¹ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

² Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 13 Diritto di voto

¹ I voti da attribuire ai Comuni - 50% proporzionalmente alla popolazione e 50% proporzionalmente al numero di abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria - di principio sono 1000, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

² Quale base di calcolo per la determinazione dei voti da distribuire fanno stato i dati ufficiali e noti al momento della seduta costitutiva del quadriennio corrente.

Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni

¹ Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti in Consiglio consortile, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

² Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti in Consiglio consortile, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

³ Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti

¹ I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

² I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie

¹ Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di dicembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

² Il Presidente del Consiglio consortile e la Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

³ La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 17 Composizione

¹ La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 18 Nomina della Delegazione

¹ La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

² È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

³ La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

⁴ La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 19 Presidente

¹ Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

² In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 Competenze

¹ La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

² La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 23;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

³ Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10 dello statuto.

Art. 21 Funzionamento

¹ La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

² Il Presidente dirige le sedute.

³ Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

⁴ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

⁵ La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III -TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le disposizioni cantonali per il settore.

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Conti consuntivi

¹ La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

² L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

³ I Municipi trasmettono copia del rapporto al loro rappresentante in Consiglio consortile.

⁴ I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

⁵ La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26 Piano finanziario

¹ Il Consorzio elabora il piano finanziario.

² La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 27 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le rette, contributi e sussidi di enti pubblici, partecipazione casse malati, altri introiti derivanti da prestazioni per utenti, ricavi da prestazioni al personale e a terzi;
- b) le quote di partecipazione dei Comuni consorziati;
- c) i contributi dei Comuni non consorziati giusta l'art. 8 della LANz.;
- d) le donazioni, i legati.

Art. 28 Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati dei disavanzi delle spese di gestione corrente vengono assunte dai Comuni consorziati secondo la seguente chiave di riparto determinata al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria;
- 50% proporzionalmente al domicilio degli ospiti, in funzione delle giornate di soggiorno.

² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre, le giornate di presenza e la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dell'anno di riferimento.

Art. 29 Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti

¹ Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati agli investimenti (interessi ed ammortamenti) sono incassate dal Consorzio annualmente dopo approvazione dei consuntivi e sono stabilite come segue:

- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti;
- 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la forza finanziaria

² Quale base di calcolo per il riparto si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre e la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dell'anno di riferimento.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 30 Segretario consortile e dipendenti

¹ Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

² Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 31 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 32 Regolamenti

¹ I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile e sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

² Per quanto non stabilito nel presente statuto sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della LOC.

Art. 33 Regolamento d'esercizio

L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio è disciplinato dal Regolamento d'esercizio, il quale dovrà tra l'altro contenere:

- a) le modalità di pagamento delle quote a carico dei Comuni consorziati;
- b) i contributi a carico dei Comuni non consorziati per i propri degenti;
- c) le disposizioni relative all'amministrazione del Consorzio;
- d) le modalità e le norme tecniche per l'esercizio del Consorzio.

Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

¹ Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

² In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Co-

muni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

³ Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 28 cpv 2.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Sommario

| | |
|--|---|
| CAPO I. GENERALITÀ | 1 |
| Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati | 1 |
| Art. 3 Competenze comunali delegate | 1 |
| Art. 4 Comprensorio e sede | 1 |
| Art. 5 Durata | 1 |
| CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO | 1 |
| Art. 6 Organi | 1 |
| 1. Consiglio consortile | 1 |
| Art. 7 Composizione ed elezione | 1 |
| Art. 8 Competenze | 2 |
| Art. 9 Seduta costitutiva | 2 |
| Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione consortile | 2 |
| Art. 11 Funzionamento | 2 |
| Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi | 2 |
| Art. 13 Diritto di voto | 2 |
| Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni | 3 |
| Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti | 3 |
| Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie | 3 |
| 2. Delegazione consortile | 3 |
| Art. 17 Composizione | 3 |
| Art. 18 Nomina della Delegazione | 3 |
| Art. 19 Presidente | 4 |
| Art. 20 Competenze | 4 |
| Art. 21 Funzionamento | 4 |
| CAPO III -TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO..... | 5 |
| Art. 22 Tenuta dei conti..... | 5 |
| Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno | 5 |
| Art. 24 Conti preventivi | 5 |
| Art. 25 Conti consuntivi..... | 5 |
| Art. 26 Piano finanziario..... | 5 |
| CAPO IV - FINANZIAMENTO | 5 |
| Art. 27 Finanziamento..... | 5 |
| Art. 28 Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione..... | 5 |
| Art. 29 Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti..... | 6 |
| CAPO V - NORME VARIE | 6 |
| Art. 30 Segretario consortile e dipendenti..... | 6 |
| Art. 31 Diritto di firma | 6 |
| Art. 32 Regolamenti | 6 |
| Art. 33 Regolamento d'esercizio | 6 |
| Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio | 6 |
| Art. 35 Entrata in vigore | 7 |

Allegato A

Commentario al Messaggio no. 3/2012 della Delegazione consortile accompagnante la revisione generale dello Statuto del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio «Stella Maris» Bedano

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1
Denominazione e Comuni consorziati
Adeguamento alla nuova LCCom e *Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010* (LAnz).
Aggiunto cpv. 2 "I termini utilizzati nel presente statuto si intendono al femminile e maschile."

Art. 2
Scopo
Nessuna modifica

Art. 3
Competenze comunali delegate
Nessuna modifica rispetto al vecchio statuto. L'art. sulle competenze comunali delegate non è presente nel modello di statuto tipo redatto dal Cantone, ma la Delegazione propone di lasciarlo.

Art. 4
Compensorio e sede
Nessuna modifica

Art. 5
Durata
Nessuna modifica

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6
Organi
Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.
Stralciata la Commissione della gestione, non più prevista dalla nLCCom e l'indicazione "essi stanno in carica un quadriennio"

1. Consiglio consortile

Art. 7
Composizione ed elezione
Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 8
Competenze
Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.
Al cpv. d) aggiunta la nomina anche del Vicepresidente e non solo del Presidente

Art. 9 Seduta costitutiva
Nuovo articolo, aggiunto come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 10
Competenze delegate alla Delegazione consortile
Il 31 dicembre 2011 il Consorzio contava 11'345 abitanti.
<http://tinyurl.com/9yuakye>
Tabella della popolazione residente permanente al 31 dicembre 2011

| | |
|-------------------------|---------------|
| 5237 Alto Malcantone | 1'323 |
| 5148 Bedano | 1'471 |
| 5162 Cadempino | 1'446 |
| 5187 Gravesano | 1'149 |
| 5189 Lamone | 1'676 |
| 5194 Manno | 1'246 |
| 5227 Torricella-Taverne | 3'034 |
| TOTALE | 11'345 |

L'orientamento alle cifre previste dall'art. 5 a) RALOC che recita:

Art. 5a ¹ Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 LOC, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

| | Limite di delega |
|---------------------------|---|
| Abitanti del Comune | Importo massimo di Regolamento per oggetto in fr. |
| fino a 1 000 | 30 000.– |
| da 1 000 a 5 000 | 60 000.– |
| da 5 000 a 10 000 | 100 000.– |
| da 10 000 a 20 000 | 150 000.– |
| da 20 000 a 50 000 | 200 000.– |
| oltre 50 000 | 250 000.– |

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

e l'orientamento dato dall'art 115 LOC che recita:

Spese non preventivate

Art. 115

Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100'000.-, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.

danno degli importi che potrebbero essere ritenuti eccessivi e non necessari alla realtà del nostro Consorzio.

Il mandato di prestazione già prevede dei contributi alle spese dovute alla usura di attrezzature per la cucina (macchinari), lavanderia (macchinari) e altri mobili. L'eventualità di dover procedere alla sostituzione di qualche macchinario o opera urgente senza attendere la fine della procedura di richiesta per investimenti, è assai ridotta.

Riteniamo quindi equo e adeguato proporre fr. 25'000.- per oggetto e con un limite massimo annuo di fr. 80'000.- .

Art. 11 Funzionamento

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 13 Diritto di voto

Statutariamente si può derogare alla regola che i voti sono attribuiti secondo il numero di abitanti.

La deroga può far riferimento anche ad altri criteri di riparto. È dunque possibile prevedere criteri già utilizzati per altre chiavi di riparto, come nel caso del riparto delle spese di gestione e degli investimenti.

Si propone di adottare la chiave di riparto della suddivisione degli investimenti. Di conseguenza i voti da attribuire ai Comuni sono al 50% proporzionalmente alla popolazione e al 50% proporzionalmente al numero di abitanti moltiplicato per l'indice di forza finanziaria, con le puntualizzazioni indicate dalla Sezione degli enti locali.

Quale base di calcolo per la determinazione dei voti da distribuire fanno stato i dati ufficiali e noti al momento della seduta costitutiva del quadriennio corrente (tramite il sito Internet del Cantone Ticino è possibile disporre di dati aggiornati).

Tabelle dell'indice di forza finanziaria dei Comuni consorziati (dati tratti dal sito del Cantone Ticino, da www.ti.ch/di/di/sezel/uffgf/dati_finanziari/forza.asp?menu=9).
 indichiamo, per raffronto, anche i dati del 1991

| Comune | IFF | IFF |
|--------------------|---------------|---------------|
| | 1991-92 | 2011-12 |
| Alto Malcantone | * | 71.79 |
| Bedano | 102.34 | 101.42 |
| Cadempino | 151.08 | 383.29 |
| Gravesano | 92.55 | 96.79 |
| Lamone | 89.48 | 83.54 |
| Manno | 129.42 | 362.49 |
| Torricella-taverne | 88.98 | 82.75 |
| Cantone | 100.00 | 100.00 |

* Arosio aveva un IFF nel 1991-92 di 98.77

La tabella con il calcolo della ripartizione dei voti in base ai dati attuali, vedi messaggio 3/2012
 Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 14
**Coinvolgimento
 dei Comuni**

Art. 15
**Istruzione e re-
 voca dei rappre-
 sentanti**

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 16
**Sedute ordinarie
 e straordinarie**

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

2. Delegazione consortile

Art. 17
Composizione

Come proposto dalla Sezione degli enti locali, con 5 membri in Delegazione consortile (numero massimo consentito dalla nLCCom).

Art. 18
**Nomina della De-
 legazione**

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 19
Presidente

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 20
Competenze

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 21
Funzionamento

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

CAPO III –TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22
Tenuta dei conti

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 23
**Designazione e
 compiti dell'or-
 gano di controllo
 esterno**

Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.
 Omesso però il cpv 2 del modello di statuto tipo "Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 20."

**Art. 24 Conti
 preventivi**

Aggiunto al testo proposto dalla Sezione degli enti locali "ai rappresentanti comunali **in Consiglio consortile**" per mantenere la stessa terminologia con l'art. 25..

Art. 25 Conti consuntivi Aggiunto il seguente cpv al modello di statuto tipo proposto dalla Sezione degli enti locali per esplicitare quanto è implicito:
I Municipi trasmettono copia del rapporto al loro rappresentante in Consiglio consortile.

Art. 26 Piano finanziario Come proposto dalla Sezione degli enti locali, perché per le case per anziani si applicano direttive particolari emesse dal DSS.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 27 Finanziamento Adeguato e precisato come da cambiamenti intervenuti.

Art. 28 Quote di partecipazione dei comuni alle spese di gestione Le chiavi di riparto rimangono invariate e tengono conto dei fattori causali (abitanti, domicilio ospiti) e fattore di solidarietà (indice di forza finanziaria), già presenti nello statuto originario.

Art. 29 Quote di partecipazione dei comuni agli investimenti Le chiavi di riparto rimangono invariate e tengono conto del fattore causale (abitanti) e fattore di solidarietà (indice di forza finanziaria), già presenti nello statuto originario. A seguito della modifica dell' art. 29 LCCom del 12 marzo 2012 si propone di mantenere il finanziamento e l'ammortamento degli investimenti a carico del Consorzio.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 30 Segretario consortile e dipendenti Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 31 Diritto di firma Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 32 Regolamenti Cpv. 1, Come da attuale statuto.
Aggiunto cpv. 2, come da nLCCom.

Art. 33 Regolamento d'esercizio Come da art. 33 dell'attuale statuto, stralciato tuttavia "a) la pianta organica dei dipendenti con i relativi stipendi e la specifica delle loro mansioni." poiché già inserito nell'art. 30 cpv. 2

Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

Art. 35 Entrata in vigore Come da modello di statuto tipo dalla Sezione degli enti locali.

STATUTO
del
Consorzio Casa per Anziani
Medio Vedeggio

STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE

Edizione gennaio 2006

Comuni di
Alto Malcantone Bedano Cadempino Gravesano
Lamone Manno Torricella-Taverne

Capo I. GENERALITÀ

Art. 1 **Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione di Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio, è costituito volontariamente tra i Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno e Torricella-Taverne un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974; della Legge cantonale concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 (LA) e della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18.04.1989.

Art. 2 **Scopo**

Il Consorzio ha lo scopo di facilitare e conseguire con forze e mezzi comuni la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una casa per anziani ai sensi della LA, ritenuta rispondente ai bisogni della regione cui gli anziani appartengono. Del ricovero beneficeranno prioritariamente le persone anziane domiciliate e subordinatamente quelle attinenti dei Comuni consorziati.

Art. 3 **Competenze comunali delegate**

Il Consorzio è competente:

- a) a costruire una casa per anziani
- b) a gestire ed amministrare la stessa.

Art. 4 **Comprensorio e sede**

Il comprensorio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni interessati.

La sede del Consorzio è Bedano.

Art. 5 **Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II. ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 **Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile
- c) la Commissione della Gestione

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) **CONSIGLIO CONSORTILE**

Art. 7 **Composizione**

Il Consiglio Consortile si compone dei delegati dei Comuni. Ogni Comune ha diritto ad un delegato ogni 400 abitanti o frazione superiore alla metà, ritenuto un minimo di un delegato per ogni Comune e che nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei delegati.

La ripartizione tra i Comuni è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione domiciliata secondo il censimento dell'Ufficio cantonale di statistica.

Art. 8 **Elezione**

I membri del Consiglio Consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli Comunali, secondo il sistema proporzionale, entro un mese dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

È eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione Consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri nella Delegazione Consortile.

Art. 9 **Competenze**

Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Legislativo Comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo di competenza della Delegazione Consortile;
- c) nomina la Delegazione Consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della Gestione;
- d) approva le opere consortili, il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione Consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta e modifica il regolamento d'esercizio dell'istituto nonché il capitolato d'onori del personale direttivo, avuto riguardo delle direttive cantonali;
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

Art. 10 Funzionamento

Il Consiglio Consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge Organica Comunale, tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e seguenti.

Art. 11 Sessioni ordinarie

Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione dovrà aver luogo il 4° mercoledì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione dovrà aver luogo il 2° mercoledì di dicembre e si occupa del preventivo dell'anno seguente.

Art. 12 Sessioni straordinarie

Il Consiglio Consortile si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Membri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente;
- c) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Art. 13 Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente della Delegazione Consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio Ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio Ufficiale.

b) DELEGAZIONE CONSORTILE**Art. 14 Composizione**

La Delegazione Consortile si compone di 7 membri, compreso il Presidente. Di regola e nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni poste all'art. 15 tutti i Comuni consorziati devono essere rappresentati.

Art. 15 Elezione

La Delegazione Consortile è nominata dal Consiglio Consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono. L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera gli eleggendi. La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio Consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 16 Presidente

Il Presidente della Delegazione Consortile è eletto dal Consiglio Consortile, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione. L'elezione avviene in forma tacita quando è proposto un unico candidato.

Art. 17 Competenze

La Delegazione Consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura in particolare gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio Consortile;
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, consorziati e non, nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti;
- d) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e) nomina il Vicepresidente della Delegazione Consortile;
- f) nomina il personale direttivo, quello paramedico e assistenziale conformemente alle norme di cui agli art. 12 e 13 del Regolamento di applicazione del 26.2.1980 della LA, nonché la direzione sanitaria ai sensi dell'art. 81 della Legge sanitaria;
- g) nomina il personale amministrativo e ausiliario;
- h) elabora il regolamento d'esercizio della casa, nonché il capitolato oneri del personale direttivo;
- i) nomina nel suo seno o fuori le commissioni speciali che si rendessero necessarie per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- l) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso giusta le norme della LOC;
- m) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- n) sorveglia la conduzione della casa per anziani.

Art. 18 Funzionamento

La Delegazione Consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della LOC, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

La Delegazione Consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio Consortile, fino all'importo annuo complessivo consentito dalla LOC.

c) **COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

Art. 19 **Composizione**

La Commissione della Gestione si compone di 7 membri.

Essa viene eletta dal Consiglio Consortile nello stesso modo della Delegazione Consortile; i suoi membri devono essere membri del Consiglio Consortile.

Art. 20 **Elezione**

La Commissione della Gestione è eletta dal Consiglio Consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva.

Art. 21 **Funzionamento**

La Commissione della Gestione funziona in analogia alle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della LOC.

Capo III. FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 22 **Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) l'accensione di un prestito di costruzione per il quale i Comuni consorziati sono garanti per le singole quote;
- b) il Consorzio, a costruzione ultimata - dedotti i sussidi, il prestito LIM ed eventuali donazioni - procede al consolidamento del debito residuo. I Comuni consorziati si assumeranno in proprio le singole quote di interessi e di ammortamento del debito residuo;
- c) i sussidi erariali e di altri enti;
- d) le rette degli ospiti;
- e) i contributi dei Comuni consorziati alla gestione della casa, per le spese non sussidiate dal Cantone.
- f) i contributi dei Comuni non consorziati giusta l'art. 6b della LA.

Art. 23 **Quota di partecipazione dei Comuni**

I Comuni consorziati garantiscono il finanziamento del Consorzio e partecipano alle spese dello stesso in base alle seguenti chiavi:

- a) per le spese di costruzione:

le spese di costruzione e/o del debito residuo, gli ammortamenti, dedotti i sussidi ed il prestito LIM, i contributi dei Comuni fuori Consorzio ed eventuali donazioni, sono assunte dai Comuni secondo la seguente chiave:

- il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti;
- il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la forza finanziaria

Quale base di calcolo per il riparto delle spese di costruzione si prenderanno il numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e la graduatoria degli indici di capacità finanziaria del biennio precedente.

Durante il periodo di costruzione i Comuni si assumono gli interessi e le spese bancarie del conto costruzione in base alla ripartizione sopra descritta. Tale riparto avverrà una volta all'anno.

- b) per le spese di gestione:

le spese di gestione eccedenti il disavanzo d'esercizio riconosciuto dal Cantone (deficit residuo) vengono assunte dai Comuni consorziati secondo la seguente chiave:

- il 50% dell'importo proporzionalmente al numero degli abitanti moltiplicato per la forza finanziaria; base di calcolo la graduatoria pubblicata dal Consiglio di Stato relativa all'anno precedente;

- il 50% proporzionalmente al domicilio degli usufruenti, in funzione delle giornate di soggiorno.

Art. 24 **Contributi**

Il Consorzio preleva i seguenti contributi:

- a) dalle persone ospitate le rette approvate dal Dipartimento delle Opere Sociali e tutte le prestazioni assicurative (secondo le direttive del DOS);
- b) dai Comuni consorziati i contributi alla gestione della casa, non riconosciuti dal Cantone;
- c) dai Comuni non consorziati i contributi previsti dalla LA;
- d) dalle Casse Malati per l'acquisto dei medicinali, secondo la convenzione stipulata dal Consiglio di Stato.

Art. 25 **Tenuta dei conti**

Per la tenuta dei conti sono applicabili le norme del Dipartimento competente.

Art. 26 **Bilanci preventivi**

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile.

Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Consortile.

Art. 27 **Conti consuntivi**

La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

I Municipi possono presentare eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione Consortile.

Art. 28 **Opere consortili**

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli Comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Il progetto ed il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio Consortile.

Art. 29 Verball

La Delegazione Consortile è tenuta ad inviare ai Comuni consorziati copia dei verbali delle sedute del Consiglio Consortile.

Capo IV. NORME VARIE**Art. 30 Regolamenti**

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio Consortile. Essi sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Art. 31 Modifica dello statuto

Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) di uno degli organi del Consorzio
- c) dell'autorità cantonale di vigilanza.

Il Consiglio Consortile esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati.

La proposta è adottata dalle assemblee o dai Consigli Comunali alla stessa stregua di un regolamento Comunale. La Delegazione Consortile trasmette le parti modificate dello statuto al Consiglio di Stato per la ratifica.

Art. 32 Esercizio

L'esercizio è disciplinato dal regolamento.

Art. 33 Contenuto del regolamento d'esercizio

Il regolamento d'esercizio dovrà tra l'altro contenere:

- a) le modalità di pagamento delle quote a carico dei Comuni consorziati;
- b) i contributi a carico dei Comuni non consorziati per i propri degenti;
- c) le disposizioni relative all'amministrazione del Consorzio;
- d) le modalità e le norme tecniche per l'esercizio del Consorzio;
- e) la pianta organica degli impiegati ed operai con i relativi stipendi e la specifica delle loro mansioni.

Art. 34 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è data facoltà di ricorso nei modi previsti dal titolo ottavo dalla LOC.

Art. 35 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio Consortile.

È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 36 Liquidazione

Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene tramite una commissione nominata dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato:

- a) dal Consiglio Comunale di Gravesano in data 10.06.1986;
- b) dal Consiglio Comunale di Manno in data 27.06.1986;
- c) dal Consiglio Comunale di Bedano in data 30.06.1986;
- d) dal Consiglio Comunale di Torricella-Taverne in data 7.07.1986;
- e) dall'Assemblea Comunale di Arosio in data 30.07.1986;
- f) dal Consiglio Comunale di Lamone in data 27.10.1986;
- g) dal Consiglio Comunale di Cadempino in data 7.11.1988.

Ratificato dal Iod. Consiglio di Stato in data 5 febbraio 1987 con risoluzione no. 410 e successivamente in data 9 novembre 1989.

Il presente statuto è stato modificato ed approvato:

- a) dal Consiglio Comunale di Cadempino in data 13.11.1995;
- b) dal Consiglio Comunale di Manno in data 4.12.1995;
- c) dal Consiglio Comunale di Bedano in data 11.12.1995;
- d) dal Consiglio Comunale di Gravesano in data 11.12.1995;
- e) dal Consiglio Comunale di Lamone in data 11.12.1995;
- f) dal Consiglio Comunale di Arosio in data 18.12.1995;
- g) dal Consiglio Comunale di Torricella-Taverne in data 11.03.1996.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni in data 18 luglio 1996 con risoluzione no 610-RE-4315.

Il presente statuto è stato modificato ed approvato:

- a) dal Consiglio Comunale di Manno in data 26.09.2005;
- b) dal Consiglio Comunale di Alto Malcantone in data 29.09.2005;
- c) dal Consiglio Comunale di Lamone in data 24.10.2005;
- d) dal Consiglio Comunale di Gravesano in data 7.11.2005;
- e) dal Consiglio Comunale di Cadempino in data 21.11.2005;
- f) dal Consiglio Comunale di Bedano in data 19.12.2005;
- g) dal Consiglio Comunale di Torricella-Taverne in data 19.12.2005;

Ratificato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni in data 30 gennaio 2006 con risoluzione no 610-RE-9094.

| | |
|--|----------|
| Capo I. GENERALITÀ..... | 1 |
| <i>Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 2 Scopo.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 3 Competenze comunali delegate.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 4 Comprensorio e sede.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 5 Durata.....</i> | <i>1</i> |
| Capo II. ORGANI DEL CONSORZIO..... | 1 |
| <i>Art. 6 Organi.....</i> | <i>1</i> |
| a) CONSIGLIO CONSORTILE..... | 2 |
| <i>Art. 7 Composizione.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 8 Elezione.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 9 Competenze.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 10 Funzionamento.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 11 Sessioni ordinarie.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 12 Sessioni straordinarie.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 13 Pubblicazione delle risoluzioni.....</i> | <i>3</i> |
| b) DELEGAZIONE CONSORTILE..... | 3 |
| <i>Art. 14 Composizione.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 15 Elezione.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 16 Presidente.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 17 Competenze.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 18 Funzionamento.....</i> | <i>4</i> |
| c) COMMISSIONE DELLA GESTIONE..... | 5 |
| <i>Art. 19 Composizione.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 20 Elezione.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 21 Funzionamento.....</i> | <i>5</i> |
| Capo III. FINANZIAMENTO E GESTIONE..... | 6 |
| <i>Art. 22 Finanziamento.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 23 Quota di partecipazione dei Comuni.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 24 Contributi.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 25 Tenuta dei conti.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 26 Bilanci preventivi.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 27 Conti consuntivi.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 28 Opere consortili.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 29 Verbali.....</i> | <i>8</i> |

| | |
|---|----------|
| Capo IV. NORME VARIE..... | 8 |
| <i>Art. 30 Regolamenti.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 31 Modifica dello statuto.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 32 Esercizio.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 33 Contenuto del regolamento d'esercizio.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 34 Ricorsi.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 35 Scioglimento del Consorzio.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 36 Liquidazione.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 37 Entrata in vigore.....</i> | <i>9</i> |